

REGOLAMENTO (CE) N. 2256/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell'Egitto, di Malta e di Cipro e i quantitativi di riferimento per alcuni prodotti originari di Malta e di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2004/664/CE, del 24 settembre 2004⁽³⁾, il Consiglio ha autorizzato la firma e disposto l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° maggio 2004, di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.
- (2) Tale protocollo prevede un nuovo contingente tariffario e alcuni cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.
- (3) Per applicare il nuovo contingente tariffario e i cambiamenti dei contingenti tariffari in vigore occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.
- (4) Per il 2004, i volumi del nuovo contingente tariffario e gli incrementi dei volumi di contingenti tariffari in vigore devono essere calcolati in proporzione ai volumi di base indicati nel protocollo, tenendo conto del periodo trascorso prima del 1° maggio 2004.

⁽¹⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30).

⁽³⁾ GU L 303 del 30.9.2004, pag. 28.

(5) Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari in vigore previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tener conto dei quantitativi importati nell'ambito di tali contingenti da imputare sui contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, quale modificato dal presente regolamento.

(6) A seguito dell'adesione di Malta e Cipro all'Unione europea, è opportuno lasciar scadere i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento per i prodotti originari di questi Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 747/2001. Occorre quindi sopprimere i riferimenti ai contingenti e ai quantitativi di riferimento suddetti.

(7) Dato che il protocollo all'accordo euromediterraneo tra l'UE e l'Egitto si applica in via provvisoria a partire dal 1° maggio 2004, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore quanto prima possibile.

(8) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue.

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1***Concessioni tariffarie nell'ambito di contingenti tariffari o quantitativi di riferimento comunitari**

I prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, della Siria, del Libano, d'Israele, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e della Turchia, elencati agli allegati I-IX, quando sono immessi in libera pratica nella Comunità, sono ammissibili a beneficiare dell'esenzione dai dazi doganali o di aliquote di dazio ridotte entro i limiti dei contingenti tariffari o nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari, per i periodi di tempo e conformemente alle disposizioni previsti nel presente regolamento.»